

Convenzione ex art. 56 D.Lgs. 117/2017 per la realizzazione di progettualità afferenti il Centro Diurno Diffuso – area di intervento aggregazione, socializzazione, protagonismo e inclusione del DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Salute Mentale.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

1) il dott. Giuseppe Sarpietro che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale soggetto delegato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell'**Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina** con sede legale in Trieste alla via Costantino Costantinides n. 2, dove domicilia per la carica, C.F./P.I. 01337320327 ed autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto tra l'altro giusto decreto n. 242 dd. 28.03.2024 (di seguito anche ASUGI o Azienda);

E

2) la sig.ra Mariastella Marchioli che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale legale rappresentante pro tempore dell'Associazione **Arià APS**, in qualità di capofila della Associazione Temporanea di Scopo costituita con l'Associazione **Club Zyp ODV** (mandante), con sede in Trieste, via degli Apiari n. 3, C.F. 90127060326, debitamente autorizzata alla presente sottoscrizione (di seguito anche Associazione);

PREMESSO CHE:

1) ai sensi del DPCM 12.01.2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992” e dei relativi allegati, il Servizio Sanitario Nazionale assicura i Livelli Essenziali di Assistenza tra i quali figurano quella sociosanitaria alle persone con disturbi

mentali (artt. 26 e 33), nella dimensione distrettuale, domiciliare, territoriale ad accesso diretto, semiresidenziale e residenziale;

2) in relazione alle sopra individuate attività e pur permanendo la competenza dell'ASUGI in merito alla loro effettuazione, ai sensi del comma 1, art. 10 della LR FVG 12.12.2019, n. 22, viene precisato come “Ferma restando la titolarità pubblica della presa in carico integrata, l'organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi entro i percorsi assistenziali integrati è aperta a forme di partenariato pubblico con enti del Terzo settore, sulla base di specifiche progettualità elaborate dagli enti del Servizio sanitario regionale in rapporto di collaborazione con il servizio sociale dei comuni territorialmente competente e con gli enti del Terzo settore coinvolti”;

3) con decreto n. 986 dd. 19.11.2021, come confermato con decreto n. 846 dd. 12.10.2023 l'ASUGI ha approvato il “Regolamento sui rapporti e forme di coinvolgimento degli Enti del terzo settore”, disciplinando nello specifico le modalità tramite cui la medesima Azienda può sottoscrivere convenzioni con Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale di cui all'art. 56 del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 al fine della realizzazione di specifiche progettualità per lo svolgimento di attività integrative complementari o di supporto ai servizi pubblici istituzionali dell'Azienda sanitaria;

4) l'ASUGI ha definito un quadro progettuale volto a realizzare il coinvolgimento delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale in specifiche attività ed in chiave integrativa e complementare rispetto alle attività già istituzionalmente garantite dall'ASUGI nell'ambito del mandato assolto dal DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Salute Mentale;

5) con decreto n. 125 dd. 15.02.2024, l'ASUGI ha dato avvio ad un

procedimento volto ad individuare Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di Promozione sociale per la stipula di Convenzioni, ex art. 56 del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117, per la realizzazione delle progettualità sub 4);

6) con decreto n. 242 dd. 28.03.2024, l'ASUGI ha individuato, tra le altre, l'Associazione Temporanea di Scopo costituita da Arià APS (capofila) e Club Zyp ODV (mandante) con cui stipulare la presente convenzione, secondo le modalità stabilite nel testo convenzionale approvato con il decreto n. 242/2024 cit.;

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente convenzione si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 – Oggetto.

Oggetto della convenzione è la partecipazione attiva dell'Associazione nelle attività del Centro Diurno Diffuso del DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Salute Mentale nell'area di intervento aggregazione, socializzazione, protagonismo e inclusione.

Obiettivo della collaborazione è favorire, mediante indirizzi il più possibile facilitanti, la co-produzione di interventi di promozione e tutela della salute mentale, complementari, integrativi e di supporto all'azione dei servizi, facendo leva - in un'ottica di sussidiarietà orizzontale e welfare generativo - sulla capacità di cooperare nell'ambito di partenariati pubblico-privati per massimizzare la qualità e la diversificazione delle opportunità e l'efficacia dell'impiego delle risorse.

ART. 2 - Destinatari delle attività.

Le attività saranno rivolte a:

a) persone con problemi e/o patologie nell'area della salute mentale, con problematiche legate ai Disturbi del Comportamento Alimentare e/o in condizioni di vulnerabilità sociosanitaria, in contatto e/o in carico ai servizi dell'ASUGI;

- b) loro familiari;
- c) caregiver;
- d) popolazione generale.

ART. 3 – Referenti dell'attività.

Sono referenti del Progetto:

- per l'ASUGI: il Direttore dell'Area Dipartimentale Salute Mentale o suo delegato all'uopo individuato;
- per l'Associazione: il legale rappresentante pro tempore o suo delegato, all'uopo individuato.

ART. 4 – Attività.

L'attività che dovrà essere garantita dalla ATS, nell'area di intervento aggregazione, socializzazione, protagonismo e inclusione, sottoarea Compartecipazione al programma del Centro Diurno SAR/ADSM per attività di promozione e valorizzazione della conoscenza e cura di sé, del protagonismo e dell'esperienza soggettiva è:

Tipologia interventi: opportunità di aggregazione, socializzazione, sostegno, creazione di contesti finalizzati alla valorizzazione dell'esperienza soggettiva, alla consapevolezza e alla cura di sé, all'inclusione e alla diffusione di saperi fondati sulla recovery, alla partecipazione attiva alla vita sociale (associativa e non) da parte delle persone in contatto con i servizi.

Obiettivi specifici:

- supportare e integrare l'azione dei servizi a favore delle persone portatrici di disagio/disturbo psichico attraverso programmi di sostegno, cura di sé, riappropriazione di identità, rafforzamento delle capacità e delle attitudini relazionali;

- promuovere opportunità di socializzazione, attivare reti sociali ed amicali a supporto dei percorsi di autonomia;
- promuovere e supportare processi di inclusione e accesso ai diritti;
- promuovere il protagonismo, la condivisione e valorizzazione delle esperienze soggettive e dei percorsi di recovery, advocacy;
- supportare le sinergie e le collaborazioni reciproche tra i partner, nonché forme di confronto con altre realtà del territorio per una messa in rete delle attività.

Nello specifico le attività consistono in:

1. organizzazione e svolgimento su base annuale continuativa di almeno tre tipologie di attività orientate alla cura, alla consapevolezza e all'espressione di sé, che prevedano una stretta integrazione con il territorio;
2. organizzazione e svolgimento su base annuale continuativa di laboratori/momenti espressivi centrati su protagonismo e condivisione esperienza soggettiva (es. laboratori musicali, artistici, scrittura, ...);
3. realizzazione di interventi strutturati nei CSM rivolti alle persone accolte e/o in day hospital;
4. realizzazione di attività rivolte a gruppi target specifici, in integrazione con la rete dei servizi (es. DCA, giovani, peer support...);
5. compartecipazione a eventi e iniziative presso sedi territoriali del DAI DSM e del territorio;
6. il coinvolgimento in attività culturali/aggregative/sociali per almeno n. 40 utenti, garantendo lo svolgimento regolare e continuativo su base annuale, anche in integrazione con le risorse del territorio;
7. realizzazione di attività volte a sviluppare pratiche di reciproco sostegno e percorsi formativi finalizzati a sostenere la figura del peer support worker;

8. progettazione e realizzazione di almeno due programmi specifici di iniziative improntate all'approfondimento di tematiche individuate congiuntamente con l'ADSM;

9. partecipazione attiva alla progettazione e alla sperimentazione di servizi innovativi tesi a individuare modelli sostenibili di valorizzazione e compartecipazione ad attività finalizzate a sviluppare percorsi fondati su elementi di recovery.

ART. 5 - Sedi e articolazione oraria dell'attività.

Gli spazi che l'Azienda intende mettere a disposizione a titolo gratuito e non esclusivo, compatibilmente con le attività istituzionali ivi svolte dall'ASUGI o da altri soggetti in forza di rapporti in essere con l'Azienda, sono quelli di seguito definiti:

- locali presso le sedi dei Centri di Salute Mentale;
- locali presso la Direzione DAI DSM (Parco di San Giovanni);
- sede di Microarea - Via Negri 19;
- Padiglione "M" Parco di San Giovanni;
- Locale seminterrato di via Bottaccin 4 Parco di San Giovanni;
- Sede Centro Diurno CAVE NOVE Aurisina;
- Località Preval, Mossa (GO), "ex Locanda";
- Sedi Progetto di Genere - appartamenti di via Genova 13 e via Settefontane 19.

Gli spazi potranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività concordate a favore dei soggetti target e non potranno essere adibiti a sede di ufficio e/o per attività di segreteria e gestione generale dell'Associazione.

L'ASUGI si riserva di destinare gli spazi messi a disposizione ad ulteriori e diverse

attività, anche nel corso di vigenza del convenzionamento, qualora si dovessero rilevare differenti necessità a livello aziendale o di destinare alle medesime attività ulteriori spazi o di destinare alle attività convenzionali ulteriori spazi.

Le attività potranno svolgersi anche in luoghi pubblici o messi a disposizione dalle associazioni.

ART. 6 - Impegni dell'ASUGI.

L'ASUGI si impegna a:

- concorrere alla visibilità dell'iniziativa attraverso l'opportuna diffusione del Programma delle attività convenzionate;
- assicurare la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quella di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e verifica dell'andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- consentire l'accesso e l'utilizzo degli spazi/attrezzature messi a disposizione.

ART. 7 – Impegni dell'Associazione.

L'Associazione deve:

- assicurare le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della presente Convenzione;
- nel caso di progetto che richieda l'accesso di operatori dell'Associazione in ambito ospedaliero, garantire, per ciascun operatore, il certificato vaccinale o il dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, vaccinazione anti-Covid 19, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie

per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);

- ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165”, approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiarano di conoscere e accettare;

- ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non impiegare, come dipendenti o professionisti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l’ASUGI persone che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per la citata Azienda;

- mantenere le coperture assicurative per tutto il periodo oggetto di eventuale convenzione;

- svolgere tutte le attività in raccordo con il Referente aziendale, segnalando al medesimo qualsiasi criticità e/o variazione che dovesse emergere;

- trasmettere al Referente aziendale del Programma, prima dell’inizio dell’attività convenzionata, l’elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo al Programma medesimo, con indicazione del ruolo, della tipologia dell’attività svolta, nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l’espletamento dell’attività da convenzionare;

- trasmettere al Referente aziendale pro tempore la rendicontazione e i relativi moduli delle presenze, nonché le relazioni sulle attività che dovessero essere richieste, con le scadenze sopra specificate.

ART. 8 - Verifiche sull’esecuzione dell’attività.

La valutazione del fabbisogno ed il monitoraggio di quanto avviato verranno effettuati a cura del Referente aziendale con incontri periodici finalizzati, con

verifica dello stato di attuazione dell'attività complessiva posta in essere.

L'Associazione è tenuta a presentare relazioni sull'attività svolta e relative rendicontazioni (alle scadenze di cui all'art. 11), con specifico riferimento alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse relative alla progettualità in atto.

L'ASUGI avrà la facoltà ed il diritto di rilevare e di ricusare quanto non ritenuto idoneo.

L'ASUGI, nel caso in cui il servizio non corrisponda a quanto previsto dalla presente convenzione, si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta ai volontari ed ai collaboratori dell'Associazione, rivolgendo le osservazioni, verbalmente o per iscritto, al Presidente della stessa, che provvederà a chiarire e dirimere le eventuali contestazioni.

È costituito un gruppo tecnico di valutazione composto dai responsabili delle diverse strutture aziendali coinvolte nelle attività e dal Presidente dell'Associazione (o suo delegato), che periodicamente avrà cura di aggiornare lo stato di avanzamento delle attività, gli aspetti di merito, il grado di soddisfazione dell'utenza, al fine di individuare eventuali criticità e definire concordemente le opportune azioni correttive e/o migliorative.

ART. 9 – Durata.

La convenzione avrà durata dall'1.4.2024 fino al 31.12.2024.

A discrezione dell'ASUGI, a fronte di una positiva valutazione di merito, la convenzione potrà essere rinnovata e/o prorogata per un ulteriore anno, con atto formale, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.

Sono, in ogni caso, fatte salve le attività svolte nelle more della sottoscrizione del presente atto convenzionale.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione, dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'ASUGI, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.

ART. 10 – Recesso, rinuncia e risoluzione.

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante PEC.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'ASUGI per eventuali danni e disservizi cagionati all'ASUGI medesima.

ART. 11 – Compartecipazione economica.

Per la realizzazione delle attività da convenzionare, potrà essere riconosciuta, previa presentazione di idonea documentazione contabile a rendicontazione degli oneri sostenuti, una compartecipazione economica fino all'importo massimo di Euro

63.750,00 per il periodo di vigenza convenzionale ed erogata secondo le seguenti scadenze:

- acconto pari ad 1/3 del rimborso massimo individuato, al momento della sottoscrizione della convenzione;
- rimborso delle spese sostenute con cadenza di norma bimestrale, previa attività di rendicontazione e successive verifiche positive.

Le spese ammissibili a compartecipazione economica sono solo quelle effettivamente sostenute e documentate le quali siano:

- indispensabili e direttamente riconducibili ad operazioni connesse con le attività oggetto della progettualità in atto;
- materialmente effettuate e contabilizzate, ossia devono essere state effettivamente pagate e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia;
- giustificate, esclusivamente per spese di ammontare inferiore o pari ad Euro 30,00.- con semplici scontrini fiscali. Per tutti gli altri importi di ammontare superiore sono ammessi quali documenti giustificativi della spesa solo fatture quietanzate o documento equivalente intestato agli Enti o scontrini fiscali i quali provino che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del finanziamento (cd. “scontrino parlante”) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato;
- riferibili temporalmente e materialmente sostenute nel periodo di effettiva realizzazione dell’attività progettuale;
- di ammontare non superiore a quanto effettivamente speso e rendicontato e comunque nei limiti stabiliti dall’atto di avvio del procedimento o successivo atto

relativo al singolo rapporto con l'ASUGI;

- regolarmente rendicontate con le scadenze sopra specificate nel rispetto dell'art. 43 della LR FVG 20.03.2000, n. 3 (elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo da parte dell'ASUGI) e corredate da apposita relazione sull'attività svolta e dai moduli delle presenze del personale a pagamento e dei volontari dai quali sia garantita l'evidenza degli elementi che seguono:

- nome e cognome;
- profilo professionale/tipologia di attività svolta (per il solo personale a pagamento);
- ore e luogo dell'attività svolta;
- quantificazione dell'ammontare della remunerazione afferente il periodo oggetto di rendicontazione.

Sono ammissibili esclusivamente le spese rientranti nelle seguenti categorie:

1. spese per volontari:
 - a. rimborsi spese a volontari;
 - b. costi relativi alle coperture assicurative;
2. spese per risorse umane a pagamento indispensabili a qualificare l'attività:
 - a. costi per personale dipendente;
 - b. costi per consulenze, collaborazioni esterne e acquisizione di servizi;
 - c. costi per personale di segreteria e per la gestione tecnico-operativa;
3. spese per attrezzature e locali:
 - a. affitto di locali e spazi;
 - b. noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature, materiali (eventuale raccordo con limite sotto previsto);

- c. spese di gestione e funzionamento: spese accessorie per il mantenimento dei locali e delle attrezzature (piccola e ordinaria manutenzione, energia elettrica, acqua, gas, benzina ecc.);
 - d. spese di coordinamento e diffusione: spese per stampe di materiali di diffusione ecc.
4. spese che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie né in quelle considerate inammissibili.

Spese non ammissibili:

- le spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, etc), superiori a Euro 516,46.- per singolo bene;
- le spese per le attività formative e di aggiornamento dei volontari o operatori a pagamento;
- le spese già oggetto di altro finanziamento anche non pubblico;
- i rimborsi spese su scontrini generici non identificativi della specifica tipologia di spesa o i rimborsi spese per iniziative esclusivamente pro soci;
- i rimborsi spese forfettari;
- le spese relative ad interventi strutturali;
- le spese sostenute per attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare le attività;
- costi sostenuti per il personale dipendente, collaboratori esterni e/o apporto mediante acquisizione di servizi qualora la ODV/APS non garantisca che almeno il 60% delle ore complessive riconducibili al periodo di materiale rendicontazione sia svolto da personale volontario.

Nell'ipotesi in cui la documentazione, prodotta dall'Associazione, risultasse non completa rispetto a quanto sopra esplicitato o non conforme alla vigente normativa

in materia di rendicontazione economica, l'ASUGI procederà ad erogare la compartecipazione economica sino alla cifra debitamente rendicontata oppure all'eventuale recupero, se del caso, su quanto già corrisposto in acconto.

Qualora non risultassero allegati ai rendiconti i documenti comprovanti quanto indicato al presente articolo, la corresponsione del rimborso spese sarà sospesa fino alla ricezione di quanto richiesto, con conseguente interruzione dei termini di pagamento.

Nel caso in cui il valore dell'importo chiesto a titolo di rimborso sia inferiore all'acconto erogato, l'Associazione dovrà restituire l'eccedenza risultante da quanto percepito e quanto effettivamente rendicontato.

ART. 12 – Assicurazioni.

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti

all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell'Associazione produrre all'ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

A tal proposito le Associazioni hanno prodotto all'A.S.U.G.I. le seguenti polizze, conservate in atti:

- Arià Aps, mandataria capofila, polizza assicurativa n. 40071131000130 di TUA Assicurazioni S.p.A - Agenzia di Trieste 400711;
- Club Zyp ODv, mandante, polizza assicurativa n. 40048690000039 di TUA Assicurazioni S.p.A - Agenzia di Trieste 400711.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'ASUGI per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l'ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione,

comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Per quanto riguarda l'utilizzo degli automezzi, eventualmente messi a disposizione dall'ASUGI, l'Associazione dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Regolamento per la gestione e l'utilizzo dei veicoli aziendali e terrà indenne l'ASUGI da ogni eventuale danno subito dal veicolo o derivante dal suo utilizzo e non coperto dalla polizza assicurativa R.C.A. stipulata dall'ASUGI, ovvero da ogni eventuale spesa che l'Azienda dovesse sostenere (es. franchigia, massimale etc.). L'eventuale assegnazione in uso del mezzo dovrà preventivamente essere autorizzata dal Responsabile del servizio di riferimento.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., e nei soli casi in cui espressamente previsto, prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà

effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

L'Associazione, inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione, da atto e attesta di aver ricevuto copia del documento "Nota informativa sui rischi presenti in ASUGI per imprese appaltatrici e lavoratori autonomi" dd. 23.12.2022.

ART. 13 – Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione.

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

L'Associazione dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'ASUGI, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'ASUGI medesima.

Gli operatori dell'Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'Associazione ha l'obbligo di trasmettere al Referente dell'ASUGI l'elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima, con l'obbligo

di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'ASUGI ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

ART. 14 - Tutela dei dati personali.

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali (Regolamento UE n. 2016/679), del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), adeguato al Regolamento (UE) dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il

Regolamento (UE) 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione Arià APS, in qualità di capofila della Associazione Temporanea di Scopo costituita con l'Associazione Club Zyp ODV, con apposito successivo atto, è nominato dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento dei dati personali di titolarità dell'Azienda per i dati che tratterà per conto dell'ASUGI, in occasione delle attività convenzionali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l'atto di nomina, che sarà protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare "autorizzati al trattamento" tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell'esecuzione dell'attività per conto dell'ASUGI e a nominare subresponsabili gli eventuali ulteriori soggetti giuridici a lui afferenti per l'esecuzione della presente convenzione, dandone comunicazione ad ASUGI, periodicamente o su richiesta.

ART. 15 – Codice di comportamento.

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", che dichiara

di conoscere e accettare.

ART. 16 - Foro competente.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

ART. 17 – Spese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico della Associazione.

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i. e dal pagamento dell'imposta di ex art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 cit.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto, nella data delle rispettive firme digitali

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

Il Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Patrimonio

dott. Giuseppe Sarpietro

Per l'A.T.S. Arià APS e Club Zyp ODV

Il legale rappresentante di Arià APS (mandataria – capofila)

sig.ra Mariastella Marchioli